

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VOLPI

Disposizioni in materia di affidamento diretto di contratti pubblici alle imprese *start-up* innovative per la realizzazione di progetti tecnologici volti a ridurre la dispersione idrica e a migliorare la qualità delle acque

Presentata il 13 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’acqua e l’insieme dei servizi a questa correlati sono elementi indispensabili per la sostenibilità ambientale, il benessere dei cittadini e la crescita economica. Nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, tra i diciassette obiettivi (*Sustainable Development Goals*), al tema dell’acqua sono dedicati l’obiettivo 6 (« Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie ») e l’obiettivo 14 (« Vita sott’acqua: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile »), a cui se ne aggiungono altri, come l’obiettivo 13 (« Lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue

conseguenze »), per la natura integrata e indivisibile degli obiettivi medesimi. La salvaguardia delle risorse idriche e la gestione efficace, efficiente e sostenibile dei servizi idrici rientrano anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresenta un’opportunità per rafforzare la resilienza del sistema idrico, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in corso, soprattutto nei territori che presentano una maggiore vulnerabilità a situazioni di criticità idrica.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto nazionale di statistica, nel 2022, il volume di acqua prelevata per uso potabile in Italia è pari a 9,14 miliardi di metri cubi, impiegati per assicurare gli usi idrici quotidiani della popolazione, ma anche di piccole imprese, alberghi, servizi, attività commerciali, produttive, agricole e industriali col-

legati direttamente alla rete urbana, nonché le richieste pubbliche.

Tuttavia, l'infrastruttura italiana è vetusta e poco efficiente: il 60 per cento della rete ha più di trenta anni e il 25 per cento ha più di settanta anni e questa è una delle principali cause delle perdite idriche che nel 2022 raggiungono il 42,4 per cento dell'acqua immessa in rete. Nel 2022, infatti, sono stati immessi nelle reti comunali 8 miliardi di metri cubi di acqua per uso potabile, circa 371 litri per abitante al giorno, ma, a causa delle dispersioni in distribuzione, agli utenti finali sono stati erogati complessivamente 4,6 miliardi di metri cubi di acqua per usi autorizzati, pari a circa 214 litri per abitante al giorno.

Nonostante negli ultimi anni molti gestori del servizio idrico abbiano avviato iniziative per garantire una maggiore capacità di misurazione dei consumi e il contenimento delle perdite di rete, la quantità di acqua dispersa in distribuzione continua a rappresentare un volume considerevole, quantificabile in 157 litri al giorno per abitante. Stimando un consumo *pro capite* pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2022 soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno, che corrisponde a circa il 75 per cento della popolazione italiana.

I divari infrastrutturali sono anche causati da un limitato livello di investimenti nel servizio idrico integrato. Gli investi-

menti *pro capite* dei gestori industriali del servizio idrico integrato in Italia sono pari a 56 euro per abitante nel 2021, un ammontare pari al 72 per cento della media dei 27 Paesi dell'Unione europea più il Regno Unito che è di 78 euro a persona.

La presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, ha la finalità di semplificare le procedure di collaborazione tra i gestori delle reti idriche e irrigue e le *start-up* innovative aventi soluzioni tecnologiche per ridurre la dispersione idrica e per aumentare la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 1 prevede l'oggetto e le finalità della legge.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, individuando quali destinatari le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che perseguono i medesimi obiettivi.

L'articolo 3 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere autonomamente ad affidamenti diretti alle *start-up* innovative di cui all'articolo 2, anche in deroga al principio di rotazione previsto dall'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la semplificazione delle procedure di collaborazione tra i gestori delle reti idriche e irrigue e le *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi soluzioni tecnologiche per ridurre la dispersione idrica e per aumentare la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di favorire la sperimentazione di soluzioni innovative per la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque e dalla dispersione idrica nonché di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano e irriguo, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che propongono soluzioni per l'efficientamento idrico connesse alla sostenibilità, alla riduzione della dispersione, al risparmio, al riuso dopo il processo di affinamento e alla tutela della risorsa idrica.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di affidamento diretto di contratti pubblici)

1. In casi motivati da indifferibili e sopravvenute esigenze di tutela della risorsa

idrica o dell'officiosità idraulica di servizi pubblici idrici o irrigui, attestate dalle stazioni appaltanti, per la fornitura di prodotti, servizi o lavori innovativi ovvero per l'effettiva assenza di alternative si può procedere mediante affidamento diretto alle *start-up* innovative di cui all'articolo 2 della presente legge, anche in deroga al principio di rotazione disciplinato dall'articolo 49 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

